

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — KPN/Commissione**(Causa T-394/15)**

(2015/C 302/83)

*Lingua processuale: l'inglese***Parti***Ricorrente:* KPN BV (L'Aia, Paesi Bassi) (rappresentanti: J. de Pree e C. van der Hoeven, avvocati)*Convenuta:* Commissione europea**Conclusioni**

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione della Commissione C (2014) 7241 final del 10 ottobre 2014 che dichiara un'operazione di concentrazione compatibile con il mercato interno e l'accordo SEE (Caso M.7000 — Liberty Global/Ziggo), e
- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1. Primo motivo, vertente su una violazione degli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004⁽¹⁾ in quanto la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione degli effetti verticali della concentrazione nel mercato in relazione ai canali sportivi Premium Pay TV.
2. Secondo motivo, vertente sulla violazione dell'articolo 296 TFUE in quanto la Commissione non avrebbe motivato la mancata valutazione dei possibili effetti verticali anticoncorrenziali sul mercato in relazione ai canali sportivi Premium Pay TV.
3. Terzo motivo, vertente sulla violazione degli articoli 2 e 8 del regolamento (CE) n. 139/2004 in quanto, nella decisione, la Commissione avrebbe commesso un manifesto errore di valutazione riguardo al ruolo e all'influenza del sig. Malone in altre imprese attive nei medesimi mercati.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (Regolamento comunitario sulle concentrazioni) (GU L 24, pag. 1).

Ricorso proposto il 22 luglio 2015 — Herm. Sprenger/UAMI — web2get (Raffigurazione di una staffa congiunta)**(Causa T-396/15)**

(2015/C 302/84)

*Lingua in cui è redatto il ricorso: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Herm. Sprenger GmbH & Co. KG (Iserlohn, Germania) (rappresentante: V. Schiller, avvocato)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)*Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso:* web2get GmbH & Co. KG (Dülmen, Germania)

Dati relativi al procedimento dinanzi all'UAMI

Titolare del marchio controverso: la ricorrente

Marchio controverso interessato: Marchio comunitario tridimensionale (Raffigurazione di una staffa congiunta) — Marchio comunitario n. 1 599 620

Procedimento dinanzi all'UAMI: procedimento di dichiarazione di nullità

Decisione impugnata: Decisione della prima commissione di ricorso dell'UAMI del 22 aprile 2015 nel procedimento R 520/2015-1

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione impugnata;
- rigettare la domanda della web2get GmbH & Co. KG di dichiarazione di nullità del marchio comunitario della ricorrente n. 1 599 620;
- condannare l'UAMI alle spese.

Motivi invocati

- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 52, paragrafo 1, lettere a), e paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera e, i) ed ii), del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 76, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009;
- Violazione dell'articolo 77, paragrafo 1, del regolamento n. 207/2009.

Ricorso proposto il 17 luglio 2015 — PAL-Bullermann/UAMI — Symaga (PAL)

(Causa T-397/15)

(2015/C 302/85)

Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese

Parti

Ricorrente: PAL-Bullermann GmbH (Friesoythe-Markhausen, Germania) (rappresentante: J. Eberhardt, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Symaga, SA (Villarta de San Juan, Spagna)